

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,
ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis /2016 RGAC e vertente

TRA

MUTUATARIO

ATTORE

E

BANCA

CONVENUTA

Oggetto: Usura in contratto di mutuo

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va rigettata.

Con contratto stipulato in data 23/9/2008 in Napoli **BANCA** concede a **MUTUATARIO** un mutuo fondiario di euro 185000, da restituire con gli interessi in 156 rate mensili. Nel presente giudizio **MUTUATARIO** ha convenuto **BANCA** chiedendo di rideterminare il saldo del rapporto dichiarando nulla la clausola del suddetto contratto colla quale furono pattuiti gli interessi in misura superiore al tasso soglia vigente quando venne stipulato il contratto, dichiarando dovuta dal mutuatario la sola restituzione del capitale, e quindi, considerato quanto già versato dal mutuatario sino a quel momento, la residua somma di euro 29.327,80, condannando la banca convenuta a restituire interessi e rivalutazione “*sugli interessi illegittimamente pagati dagli istanti, perché usurari*”, nonché a risarcire tutti i danni causati all’attore mutuatario applicando interessi usurari, pari ad euro 1464 quale costo della perizia econometrica prodotta in giudizio euro 5000 per il mancato utilizzo delle somme sborsate a titolo di interesse, ed euro 20000 quale risarcimento del danno non patrimoniale, per un totale di euro 26.464 o diversa somma oltre interessi e rivalutazione; subordinatamente dichiarare nulla la clausola di pattuizione degli interessi ex art. 117 Tub co. 6 e 7 con riferimento all’ISC e al TAN ricalcolando quanto ancora dovuto dal mutuatario e condannando la banca a risarcire i danni; ancor più subordinatamente dichiarare difforni il tasso contrattuale e il tasso contrattuale effettivo di ammortamento e nulla la clausola di pattuizione dell’interesse ultralegale, ricalcolando quanto ancora dovuto dal mutuatario e condannando la banca a risarcire il danno; con vittoria delle spese di lite, con distrazione.

Si è costituita **BANCA**, chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite, condannando l’attore a risarcire il danno da lite temeraria. Nel corso della istruttoria è stata espletata consulenza tecnica d’ufficio dal dr. **OMISSIS**.

Ora la causa va decisa.

Secondo parte convenuta la domanda sarebbe nulla perché indeterminata, non avendo l’attore indicato “*compiutamente le singole somme indebitamente capitalizzate e/o riscosse dall’intermediario finanziario, specificando i periodi di riferimento, i trimestri nei quali si è verificata l’usura bancaria di cui è stato vittima il cliente in modo da consentire a quest’ultimo di poter esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa, eventualmente*”

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante n. 1476 del 09 febbraio 2018
contestando gli avversi conteggi”; “A ciò è da aggiungere che controparte non ha nemmeno indicato i documenti prodotti ...”.

Tale eccezione è infondata, perché nell’atto di citazione si specifica il tasso effettivo che si assume pattuito ed il tasso soglia che si assume violato, e si deduce che il mutuatario debba restituire alla mutuante solo la somma ancora necessaria a raggiungere il capitale erogato all’atto della concessione, così eliminando da quanto dovuto alla banca tutti gli interessi: rispetto a una tale domanda omnicomprensiva, la convenuta è stata posta perfettamente in grado di difendersi, essendo chiaro che le somme che si assumono indebitamente riscosse sono tutte quelle incassate dalla banca a titolo di interessi; quanto ai documenti prodotti, sono stati elencati nell’indice dell’atto di citazione.

Nel contratto per cui è causa non sono stati pattuiti interessi usurari.

Il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha accertato che **il tasso degli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto di mutuo per cui è causa non supera il tasso soglia**. Per quanto concerne l’interesse di mora, non supera il tasso soglia, né quello nominale, né quello comprensivo degli altri oneri – **i quali però non andrebbero sommati, perché non ricollegabili al ritardo nel pagamento**.

Si deve poi escludere che l’usurarietà del tasso di mora possa derivare dall’applicazione degli interessi moratori su rate comprensive degli interessi corrispettivi. Cass. 23192/2017 ha affermato che “*In tema di contratto di mutuo, l’art. 1 L. 108/1996, la quale prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori*”.

Anche a voler ritenere che la pattuizione di interessi moratori usurari renda nulla ogni pattuizione contrattuale degli interessi, anche di quelli corrispettivi, **non può però ritenersi che si debba considerare un tasso composto risultante dall’applicazione degli interessi moratori su quelli corrispettivi: la Cassazione ha affermato che gli interessi moratori di per sé stessi considerati devono rispettare la soglia**; che poi si applichino anche in caso di ritardo nel pagamento degli interessi corrispettivi, discende dalla loro funzione sanzionatoria, appunto, del ritardo del mutuatario nell’adempiere le proprie obbligazioni, che consistono nella restituzione del capitale e nel pagamento degli interessi corrispettivi; del resto, l’art. 3 Delib. Cicr 9/2/2000 emessa in attuazione dell’art. 120 Tub prevede che: “*Nelle operazioni di finanziamento per le quali sia previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata pub, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.*”; **quindi è lecito applicare gli interessi moratori, con un proprio tasso autonomo, sui corrispettivi pagati in ritardo, e ciò non dà vita ad un interesse composto da prendere in considerazione ai fini del rispetto della soglia dell’usura**.

Il CTU ha poi accertato che calcolando l’incidenza del solo tasso di mora (e non di un interesse composto dal tasso di mora applicato su quello corrispettivo) sulla sola sorta capitale ricompresa in ciascuna rata di mutuo, detto tasso risulta usurario per 117 rate su 156 complessive; ma l’art. 5 del contratto di mutuo, che disciplina i tassi di mora, prevede una cd. clausola di salvaguardia, prevedendo, dopo aver fissato l’entità del tasso, “*che la misura di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2 co. 4 L. 108/1996, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo*”;

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante n. 1476 del 09 febbraio 2018

quindi, per quelle 117 rate su 156, il tasso di mora deve considerarsi pari al tasso soglia; vero è che per Cass. 12965/2016 “*Il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall'art. 1815, comma 2, c.c., è applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente, sicché è nulla per contrarietà a norme imperative la clausola, ivi contenuta, che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con la correzione dell'automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ossia mediante la sola astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista.*”, ma la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto per cui è causa non prevede che il mutuatario abbia diritto a vedersi restituire gli interessi pagati oltre la soglia dell'usura, bensì che non debba proprio pagare interessi moratori eccedenti tale soglia; né può dirsi che al tasso di mora debba aggiungersi l'incidenza degli altri oneri contrattualmente convenuti, sostanzialmente le varie spese (di perizia, di istruttoria, etc), cosicché il tasso soglia sarebbe comunque superato pur in presenza di clausola di salvaguardia: infatti, come già accennato sopra, tutti tali oneri non sono ricollegabili al ritardo del mutuatario nel pagamento, quindi non c'è motivo di sommarli al tasso di mora.

Tutto quanto detto in tema di interessi moratori prescinde dalla soluzione adottata da Banca d'Italia, di applicare per gli interessi moratori uno specifico tasso soglia, aumentato rispetto a quello previsto per i corrispettivi, soluzione che non è condivisibile: l'art. 2 L. 108/1996 prevede **un solo tasso effettivo globale medio, in base al quale calcolare un unico tasso soglia; quindi, l'unica soglia applicabile anche per gli interessi moratori è quella calcolata in base all'unico Tegn rilevato dal MEF.** Si fa inoltre presente che il CTU ben poteva verificare se fosse stato superato il tasso soglia, essendo presente in atti la sola rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi effettuata dalla Banca d'Italia, poiché ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996 è sulla base di tale rilevazione che il MEF determina il tasso medio, da cui calcolare il tasso soglia.

Il CTU ha accertato che inserendo tra gli oneri la penale di estinzione anticipata, il TEG del rapporto supera enormemente il tasso soglia vigente quando venne stipulato il contratto; ora, è vero che sensi dell'art. 644 co. 4cp “*Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.*”; ma la penale di estinzione anticipata si applica appunto solo nel caso in cui mutuo si chiuda anticipatamente, per cui dà vita ad una serie di possibili sviluppi del rapporto di mutuo, tanti quante sono le rate di rimborso (oltre alla ipotesi che il contratto scada normalmente); bisognerebbe verificare l'incidenza della penale per ogni ipotesi mensile di estinzione anticipata, e considerare usurario solo il piano di rimborso il cui tasso d'interesse, a seguito di questa verifica con TEG inclusivo della commissione di estinzione anticipata, risulti usurario; ma nel presente giudizio il mutuatario non ha anticipatamente estinto il rapporto; non è vero che così ragionando “*si verrebbe a spostare la imputabilità dell'azione criminosa del reato d'usura alla persona offesa*”, come si legge nella conclusionale dell'attore: non è il mutuatario a dover decidere se si applichi o meno la disciplina sull'usura, è il contratto a violare le norme sull'usura solo nel caso il rapporto contrattuale si sviluppi in un determinato modo, in base alla decisione del mutuatario di risolverlo anticipatamente.

Il Taeg/IsC del contratto è stato analiticamente calcolato dal CTU, il quale lo ha trovato coincidente con quello indicato dalla banca; inoltre, il CTU ha escluso che il piano di ammortamento alla francese previsto dal contratto, comporti l'applicazione di anatocismo a carico del mutuatario, perché “*la liquidazione degli interessi ricompresi in ciascuna rata di rimborso del prestito ... è sempre ed unicamente operata sul debito residuo per sorta capitale*”.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante n. 1476 del 09 febbraio 2018

Il CTU ha invece accertato che, poiché il contratto prevedeva che la rata venisse pagata con periodicità infrannuale, il Tan del contratto è superiore al Tae, ma questo non è un motivo di nullità dedotto in citazione; e comunque il CTU ha accertato che pur volendo considerare per il suddetto motivo nulla la clausola con la quale furono stabiliti gli interessi in contratto, per indeterminatezza del tasso, e ricalcolando quindi le rate con gli interessi sostitutivi ex art. 117 Tub, non si avrebbe alcun vantaggio per il mutuatario – dato che, a partire dalla 16esima rata, le parti hanno di fatto concordato un tasso notevolmente inferiore a quello nominale contrattuale, in conseguenza evidentemente della generalizzata discesa dei tassi d’interesse.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. omissis/2016 RGAC tra: **MUTUATARIO**, attore; **BANCA**, convenuta; così provvede:

- 1) Rigetta le domande dell’attore;
- 2) Pone definitivamente a carico dell’attore le spese della consulenza tecnica d’ufficio;
- 3) Condanna l’attore a rimborsare alla società convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Portici in data 4/2/2018

Il giudice unico
PASTORE ALINANTE ETTORE

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*